

# COMUNE DI CINISI

## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

*Il Sindaco*

Ordinanza n. 11 del 30.03.2019

**Oggetto: Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.**

Il Sindaco

Premesso:

- che, come è noto, in virtù di ordinanze ex art.191 D.lgs n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel Comune di Cinisi è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n°9/2010 e s.m.i.,

- che tale speciale forma di gestione scadrà il 31/03/2019 (ordinanza P.R.S. n.7/rif del 03/12/2018) senza che, allo stato attuale, siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Cinisi;

- che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente ;

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., ha già approvato l'ARO Cinisi-Terrasini e che quest'ultimo risulta già aggiudicato in via provvisoria, giusta gara pubblica celebrata presso l'UREGA;

- che in data 27 marzo 2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando, secondo motivazioni non condivisibili, che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al

# COMUNE DI CINISI

## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

### *Il Sindaco*

superamento di tali criticità; e che “i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010”;

Preso atto

- che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha emesso il provvedimento di che trattasi e ha pubblicamente dichiarato l’intendimento di non emetterlo;

Considerato:

- che la mancata emissione di un’Ordinanza ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione comporterebbe, alla mezzanotte del 31.03.2019, il verificarsi dell’interruzione dei servizi erogati nel territorio del comune di Cinisi, con la conseguente insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l’ambiente;

- che pertanto è necessario sopperire al venir meno del principio di leale collaborazione fra gli Enti da parte del Presidente della Regione Siciliana con provvedimento atto ad assicurare la continuità gestionale del servizio d’igiene urbana nel territorio comunale;

Atteso che

A seguito di quanto esposto e considerato nella superiore narrativa la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Cinisi arrecherebbe grave pericolo per la tutela dell’igiene e della salute pubblica dei cittadini tutti, comportando gravissime e prevedibili refluenze in ambito di protezione civile;

RITENUTO CHE

In assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, ha il dovere di:

- scongiurare l’ingenerarsi di gravi minacce all’igiene e alla salute pubblica dei cittadini nell’ambito del territorio comunale di competenza;

- evitare le disastrose conseguenze per l’immagine e per il tessuto socio economico della città, posto che la principale fonte economica del territorio di Cinisi gravita attorno al turismo e alle attività economiche ad esso collegate;

- prevenire eventuali conseguenze in ordine alla protezione civile che potrebbero essere causate dall’inevitabile situazione emergenziale che si creerebbe a causa della mancata prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

# COMUNE DI CINISI

## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

*Il Sindaco*

RITENUTO, ALTRESI',

che pur non ricorrendo , nel caso di specie, i presupposti applicativi di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006 da parte dei Sindaci, occorre attivare i poteri sindacali ex art. 50 del D. lgs. 267/2000;

ORDINA

al Commissario straordinario nominato nella SRR Città Metropolitana, in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'1 aprile 2019 e per la durata di mesi sei (6) e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire lo svolgimento del servizio, e nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, a svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale, salvi i provvedimenti del Giudice delegato in relazione alla SCIRSU dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale del 07.05.2018 e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per conto del Comune di Cinisi, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente della cit. società d'ambito in fallimento, degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla stessa società e delle relative autorizzazioni;

DISPONE E RENDE NOTO

che gli effetti della presente Ordinanza potranno cessare anticipatamente all'avvenuta contrattualizzazione ed all'avvio concreto del servizio da parte del nuovo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

che ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del III SETTORE - Servizio rifiuti, nella persona del Geom. Vincenzo Evola, che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti e degli eventuali necessari impegni di spesa in attuazione della presente ordinanza;

DISPONE

- La immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Cinisi e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Palermo anche ai fini delle valutazioni di competenza, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, all'Assessore Regionale della Salute, all'ARPA Regionale, all'ASP di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla SRR Palermo Città Metropolitana;

- La immediata trasmissione della presente Ordinanza a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica affinché diano assistenza nella esecuzione della stessa;

- L'immediata notifica della presente Ordinanza:

- alla SRR a mezzo pec [srrpalermo@legalmail.it](mailto:srrpalermo@legalmail.it) in persona del Presidente della SRR Dr. Natale Tubiolo, con sede in Palermo in Via Resuttana , n. 360,

**COMUNE DI CINISI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

*Il Sindaco*

- al Responsabile dell'Area III – Servizio rifiuti, Geom. Vincenzo Evola al fine dell'adozione degli atti di competenza;
- al Sig. Ministro dell'Ambiente per le valutazioni di competenza.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

Il Sindaco  
(GIANNI PALAZZOLO)